

AGEVOLAZIONI PER RIENTRO IN ITALIA DI RICERCATORI E IMPATRIATI

ADEMPIMENTO

Guida alle misure fiscali di favore per l'attrazione in Italia di ricercatori e impatriati

L'Agenzia delle Entrate ha fornito informazioni in merito alle agevolazioni finalizzate a favorire l'ingresso di determinate categorie di soggetti (persone fisiche) che si trasferiscono in Italia i c.d. impatriati. A tali soggetti è riservata, per un periodo temporaneo, una tassazione di favore che risulta diversificata in relazione alla natura soggettiva dei destinatari (ad esempio, ricercatori e docenti oppure impatriati).

DA SAPERE

Lavoratori all'estero, frontalieri e impatriati nel modello REDDITI 2018

I cittadini italiani che lavorano all'estero e non sono iscritti all'AIRE sono fiscalmente residenti in Italia e devono ogni anno presentare la dichiarazione e pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti. Nel caso si ometta di presentare la dichiarazione dei redditi o non si indichino i redditi prodotti all'estero, non spetta la detrazione delle imposte pagate nello Stato estero. Tra i redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati che devono essere dichiarati nella sezione I del quadro RC del modello Redditi 2018, vi sono, infatti, anche quelli percepiti da soggetti impiegati all'estero, quelli percepiti dai frontalieri, nonché quelli percepiti dagli impatriati

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Fattura elettronica carburanti al 1° gennaio 2019

Lavoro - Nuove verifiche per DURC e agevolazioni

Impresa - Cancellazione STP con procedura disciplinare

Scadenze dal 5 al 19 luglio 2018

ADEMPIMENTI

GUIDA ALLE MISURE FISCALI DI FAVORE PER L'ATTRAZIONE IN ITALIA DI RICERCATORI E IMPATRIATI

di Roberta Braga

L'Agenzia delle Entrate ha fornito informazioni in merito alle agevolazioni finalizzate a favorire l'ingresso di determinate categorie di soggetti persone fisiche che si trasferiscono in Italia, tra i quali figurano i c.d. impatriati. A tali soggetti è riservata per un periodo temporaneo una tassazione di favore, che risulta diversificata in relazione alla natura soggettiva dei destinatari (ad esempio, ricercatori e docenti oppure impatriati).

Agevolazione

Il legislatore fiscale nazionale riconosce una gamma di sconti fiscali in favore delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per lo svolgimento di un'attività lavorativa (art. 44 del D.L. n. 78/2010, convertito con la Legge n. 122/2010, e art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015) oppure indipendentemente dallo svolgimento di un'attività lavorativa e a prescindere dalla propria nazionalità (art. 1, co. 152, della Legge n. 232/2016).

Soggetti interessati

La Guida dell'Agenzia delle Entrate individua le tre categorie di soggetti destinatari degli incentivi fiscali nelle persone fisiche quali:

- ✓ i ricercatori e i docenti
- ✓ i lavoratori c.d. impatriati
- ✓ i soggetti c.d. nuovi residenti.

Docenti e ricercatori

Sono interessati i docenti e i ricercatori che svolgono in Italia la loro attività e che risultano in possesso dei requisiti soggettivi di seguito indicati:

- ✓ sono provvisti di un titolo di studio universitario o equiparato
- ✓ hanno avuto la residenza all'estero in via non occasionale
- ✓ hanno svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o presso privati o università
- ✓ svolgono attività di ricerca o docenza in Italia
- ✓ assumono la residenza fiscale in Italia.

REQUISITI SOGGETTIVI DEI DOCENTI E RICERCATORI

DESTINATARI DEGLI INCENTIVI FISCALI - EX ART. 44 DEL D.L. N. 78/2010

Possesso di un titolo di studio universitario o equipollente

- Valgono tutti i titoli accademici universitari o equiparati, tenendo presente che i titoli conseguiti all'estero non sono automaticamente

	<p>riconosciuti in Italia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Occorre richiedere all'autorità consolare competente la dichiarazione di valore, che va compilata in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero competenti per zona.
Residenza all'estero in via non occasionale	<ul style="list-style-type: none"> - La permanenza all'estero deve risultare stabile e pari ad un minimo di due anni consecutivi (periodo temporale minimo di durata dell'attività di ricerca e docenza all'estero).
Svolgimento all'estero di documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi presso centri di ricerca pubblici o privati o università	<ul style="list-style-type: none"> - L'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca o docenza all'estero va comprovato con una documentazione idonea rilasciata dai centri di ricerca o dalle università presso i quali si è svolta l'attività. - Non occorre che l'attività sia stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro. - Per il computo del biennio, è consentito sommare il periodo di svolgimento dell'attività di docenza e di quella di ricerca.
Svolgimento di attività di docenza e ricerca in Italia	<ul style="list-style-type: none"> - Sono agevolabili tutte le attività miranti all'insegnamento e alla formazione esplicate presso università, scuole, uffici o aziende, non importa se pubblici o privati. - E' ininfluyente la natura del datore di lavoro o del committente (università pubblica o privata, centro di ricerca pubblico o privato, impresa o ente che, per la peculiarità del settore economico in cui opera, dispone di strutture organizzative finalizzate alla ricerca).
Residenza fiscale in Italia	<p>Il beneficio concerne sia il docente o ricercatore che ha iniziato a svolgere l'attività in Italia prima di trasferirvi la residenza sia il docente o ricercatore che si trova nella situazione contraria</p>

L'attività di ricerca consiste nell'attività destinata alla ricerca di base, alla ricerca industriale, allo sviluppo sperimentale e agli studi di fattibilità.

L'attività di docenza si estrinseca nell'attività di insegnamento espletata presso istituzioni universitarie, pubbliche e private.

Lavoratori impatriati

Sono agevolati i lavoratori, titolari di reddito da lavoro dipendente o autonomo, che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato qualora soddisfino determinati requisiti soggettivi, se si tratta di soggetti in possesso di diploma di laurea (triennale o magistrale) quali cittadini dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2, co. 1, della Legge n. 238/2010, e cittadini extraUE appartenenti a Stati con cui è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni (art. 16, co. 2, del D.lgs. n. 147/2015) e di altri soggetti indicati dall'art. 16, co. 1, del D.Lgs. n. 147/2015.

REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI IMPATRIATI (EX ART. 1, CO. 1 E 2, DEL D.LGS. N. 147/2015)	
Lavoratori in possesso di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream e che svolgono attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia (*)	<ul style="list-style-type: none"> - cittadini UE ai sensi dell'art. 2, co. 1, della L. n. 238/2010, le cui categorie sono identificate dal Decreto MEF 26/5/2016. - cittadini extraUE appartenenti a Stati con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi ovvero un accordo sullo scambio di informazioni fiscali.
Altri lavoratori interessati (**)	<ul style="list-style-type: none"> - lavoratori autonomi che non siano residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta antecedenti il rientro, che si impegnano a permanere per almeno 2 anni e che prestano attività lavorativa in prevalenza nel territorio dello Stato. - lavoratori dipendenti, con rapporto a tempo determinato o indeterminato o con rapporto di lavoro fiscalmente assimilato a quello di lavoro dipendente, che non siano residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta antecedenti il rientro, che si impegnano a permanere per almeno 2 anni e che prestano attività lavorativa in prevalenza nel territorio dello Stato, che lavorano presso un'impresa residente in base ad un rapporto di lavoro instaurato direttamente con la stessa o con società che controllano, in via diretta o indiretta, quest'ultima ovvero ne sono controllate o ancora sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa e, infine, che ricoprono ruoli direttivi o possiedono requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

* Non è necessario che il requisito dell'attività di lavoro o studio ininterrotta svolta all'estero negli ultimi 24 mesi sia soddisfatto nei 2 anni immediatamente precedenti il rientro, ma è sufficiente che l'interessato abbia svolto tale attività all'estero per un periodo minimo continuativo di almeno 24 mesi prima del rientro in Italia. Inoltre, per l'attività di studio, occorre che il beneficiario consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream della durata di almeno 2 anni accademici.

Relativamente all'attività lavorativa da effettuare in Italia, può anche trattarsi di attività non coerente con il titolo di studio posseduto dal destinatario dell'incentivo e, se è originata da un rapporto di lavoro dipendente, può essere svolta anche presso soggetti che esplicano o non esplicano un'attività commerciale (ad esempio, pubbliche amministrazioni, imprese, enti privati e enti pubblici).

** Occorre che l'attività lavorativa sia prestata in Italia indifferentemente per una società datore di lavoro residente oppure collegata a quella residente. Il lavoratore che si trasferisce per lavorare presso una stabile organizzazione di un'impresa estera di cui è dipendente e quello distaccato in Italia in virtù di un rapporto di lavoro instaurato all'estero con una società collegata alla società italiana hanno titolo per accedere agli incentivi.

ATTENZIONE

Rivestono ruoli direttivi i dirigenti, i quadri e gli impiegati aventi funzioni direttive. Quanto ai requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, sono soddisfatti in caso di ottenimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall'autorità competente nel Paese di conseguimento e attestante il completamento dell'iter di istruzione superiore di durata minima triennale e della relativa qualifica professionale superiore (livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011) certificata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia e nell'ipotesi di possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 206/2007 limitatamente all'esercizio delle professioni ivi regolamentate.

Neo residenti

Viene riconosciuto un regime opzionale agevolato ai soggetti che scelgono di trasferirsi in Italia, a prescindere dalla propria nazionalità, ai soggetti già residenti e, da ultimo, ai cittadini italiani cancellati dall'Anagrafe della popolazione residente e trasferiti in territori o Stati black list.

Tutti i soggetti interessati, che devono soddisfare ulteriori presupposti soggettivi, possono chiedere l'estensione dell'efficacia del regime di favore anche a uno o più familiari (art. 433 c.c.) quali:

- ✓ il coniuge o il componente di un'unione civile
- ✓ i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi
- ✓ i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi
- ✓ gli adottanti
- ✓ i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle.

A tale scopo, i familiari devono trasferire la residenza in Italia.

I soggetti interessati a fruire del regime agevolato possono presentare un'istanza di interpello preventivo per chiedere chiarimenti sulla ricorrenza delle condizioni necessarie per l'accesso ai sensi del Provvedimento Agenzia Entrate 4 gennaio 2016, prot. n. 27, e in base ai chiarimenti della Circolare Agenzia entrate n. 9/E/2016

REQUISITI SOGGETTIVI DEI NUOVI RESIDENTI (EX ART. 1, CO. 152, DELLA LEGGE N. 232/2016, CHE HA INTRODOTTO L'ART. 24 – BIS ALL'INTERNO DEL T.U.I.R.) *	
Persone che scelgono di trasferirsi in Italia	<ul style="list-style-type: none"> - Possono avere qualunque nazionalità (italiana o estera) e, quindi, possono essere cittadini italiani o stranieri. - Devono essere stati fiscalmente residenti all'estero per almeno 9 dei 10 periodi di imposta precedenti a quello di inizio del periodo di validità dell'opzione.
Soggetti già residenti	In sede di verifica del requisito temporale (residenza fiscale all'estero per almeno 9 dei 10 periodi di imposta antecedenti quello in cui

	l'opzione inizia a essere efficace), occorre computare anche il periodo di imposta in cui l'interessato è risultato residente in Italia.
Cittadini italiani cancellati dall'Anagrafe della popolazione residente e trasferiti in territori o Stati a fiscalità privilegiata (ex D.M. 4 maggio 1999)	Occorre che l'interessato provi di non essere stato effettivamente residente in Italia per almeno 9 dei 10 periodi di imposta precedenti quello in cui l'opzione inizia a essere efficace.
Familiari ex art. 433 del c.c.	Occorre che anche i familiari, per i quali si chiede l'estensione dell'incentivo, trasferiscano la residenza in Italia e che siano stati residenti all'estero per almeno 9 dei 10 periodi di imposta antecedenti quello in cui l'opzione inizia a dispiegare i propri effetti.

*La persona interessata ad applicare il regime opzionale agevolato ha la facoltà di chiedere un parere all'Agenzia delle entrate sull'esistenza dei presupposti applicativi, tramite la presentazione di un'istanza di interpello ex Provvedimento Agenzia entrate 4/1/2016, prot. n. 27, e Circolare Agenzia entrate n. 9/E/2016.

L'istanza di interpello può essere presentata anche nel momento in cui il soggetto interessato non ha ancora trasferito la residenza in Italia, mentre non può essere inviata successivamente all'esercizio dell'opzione per il regime di favore.

Condizioni e requisiti necessari

Tutti gli incentivi si rendono applicabili a condizione che il soggetto beneficiario abbia trasferito la residenza fiscale nel territorio dello Stato e con decorrenza dal periodo di imposta in cui la persona diventa fiscalmente residente in Italia, tenuto conto del periodo di vigenza dei singoli regimi e della loro durata.

Valgono regole ad hoc per i neo-residenti in base all'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986.

Attenzione

Va precisato che è necessario che la persona fisica, precedentemente al trasferimento in Italia, abbia mantenuto la residenza fiscale all'estero per un periodo temporale minimo di durata strettamente correlata alla singola tipologia di beneficio richiesta.

Alla persona fisica la quale, pur essendo residente o domiciliata all'estero, non si è mai cancellata dal registro anagrafico della popolazione residente, non è consentito accedere alle agevolazioni.

ESEMPIO

Un soggetto persona fisica si iscrive nell'anagrafe della popolazione residente in Italia a partire dal 4 agosto 2018. Può accedere agli incentivi fiscali per l'attrazione del capitale umano in Italia?

La risposta è negativa, dal momento che la persona fisica in esame non può essere ritenuta fiscalmente residente in Italia nel 2018, tranne nel caso in cui la stessa abbia effettivamente trasferito il domicilio o la residenza prima del 2/7/2018 e, quindi, per la maggior parte del periodo di imposta 2018 (almeno 183 giorni).

ATTENZIONE

In materia di imposte sui redditi, a norma dell'art. 2, co. 2, del T.U.I.R., si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta (183 ovvero 184 giorni, in caso di anno bisestile), soddisfano, in alternativa, uno dei seguenti criteri:

- ✓ iscrizione nelle anagrafi comunali della popolazione residente
- ✓ acquisizione della residenza o del domicilio nel territorio dello Stato (ai sensi dell'art. 43 del codice civile).

Si segnala che il trasferimento della residenza è inopponibile ai terzi di buona fede, qualora non sia stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (denuncia all'anagrafe comunale). Quando una persona ha stabilito domicilio e residenza nel medesimo luogo, se trasferisce la residenza, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, a meno che non abbia dichiarato diversamente in sede di atto di denuncia del trasferimento della residenza.

NOZIONI DI DIMORA, RESIDENZA ANAGRAFICA E DOMICILIO	
Definizione e caratteristiche della residenza anagrafica	<ul style="list-style-type: none"> - E' il luogo in cui una persona ha fissato la dimora abituale. - E' costituita da due elementi (oggettivo, in riferimento ai rapporti economici, morali, sociali e familiari, e soggettivo, derivante dall'intenzione del soggetto stesso di fissare in un determinato luogo il centro dei propri affari o interessi). - Corrisponde ad una situazione di fatto, alla quale si collegano una serie di effetti che regolamentano la relazione della persona con il proprio territorio. - Può essere diversa dal luogo eletto quale domicilio (ad esempio, un professionista sceglie come domicilio lo studio professionale, mantenendo la residenza presso la casa familiare). - E' dichiarata presso l'ufficio dell'Anagrafe del Comune in cui la persona intende vivere in modo stabile (residenza anagrafica). - Indipendentemente dalla residenza anagrafica stabilita in un Comune, è possibile avere più residenze con riferimento ai luoghi nei quali si ha abituale dimora.
Definizione di residenza fiscale	<ul style="list-style-type: none"> - Si acquisisce se il contribuente è iscritto all'Anagrafe della popolazione residente o ha residenza o domicilio in Italia per più di 183 (184, in caso di anno bisestile) giorni all'anno; - Viene riconosciuta al soggetto che soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente, domicilio fissato in Italia e residenza stabilita nel territorio italiano. - E' determinante per calcolare correttamente le imposte sui redditi e per la definizione dell'IVA; - Di norma coincide con la residenza anagrafica; - Il certificato di residenza fiscale è un documento rilasciato dall'Agenzia delle

	Entrate.
Definizione del domicilio	<ul style="list-style-type: none"> - Rappresenta il luogo in cui una persona ha fissato la sede principale degli affari o interessi. - E' costituito da due elementi (oggettivo, in riferimento ai rapporti economici, morali, sociali e familiari, e soggettivo, derivante dall'intenzione del soggetto stesso di fissare in un determinato luogo il centro dei propri affari o interessi). - In alcuni casi il domicilio è conseguenza della legge (ad esempio, nel caso del minore, il domicilio si trova presso i genitori esercenti la potestà).
Definizione di dimora	<ul style="list-style-type: none"> - Coincide con il luogo in cui la persona abita o permane, in un dato momento ed in modo non abituale. - Assume rilievo giuridico solo allorquando non sia nota la residenza (come nel caso di cui all'art. 139 c.p.c.).

Esenzione parziale dal reddito per i docenti e i ricercatori

Ai docenti e ricercatori in possesso dei requisiti soggettivi prescritti compete, ai fini IRPEF, l'esenzione dal concorso al reddito complessivo, nella misura del 90%, del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto, con decorrenza dal periodo di imposta in cui gli stessi acquisiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei 3 successivi per una durata totale di 4 anni.

Ai fini IRAP, il reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto dai docenti e ricercatori resta escluso dal valore della produzione netta.

Nell'ipotesi del docente o ricercatore titolare di un reddito da lavoro dipendente, l'agevolazione IRAP spetta al sostituto di imposta che eroga la retribuzione relativa all'attività di docenza o ricerca, mentre beneficia direttamente dell'incentivo il docente o ricercatore che agisce come libero professionista titolare di partita IVA.

Qualora, nel periodo di durata del beneficio (4 anni totali), il docente o ricercatore trasferisca la residenza fuori dall'Italia, il bonus viene meno a partire dal periodo di imposta in cui il medesimo non risulta più fiscalmente residente in Italia.

Tassazione dimezzata per i lavoratori impatriati

Agli impatriati viene attribuito il beneficio della tassazione agli effetti IRPEF sul 50% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto nel territorio dello Stato, a decorrere dall'anno di imposta in cui si verifica il trasferimento della residenza fiscale e per i 4 anni successivi per una durata totale di 5 anni.

Imposizione sostitutiva per i soggetti nuovi residenti

I neo-residenti hanno la facoltà di assolvere, dietro opzione, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, determinata nella misura forfettaria di euro 100.000 per ogni periodo di imposta in cui è valida l'opzione, sui redditi prodotti all'estero, in alternativa rispetto alla tassazione ordinaria, per una durata massima di 15 anni (Provvedimento Agenzia delle Entrate 8 marzo 2017).

La misura dell'imposta sostitutiva è ridotta a euro 25.000 per ciascun periodo di imposta relativamente ad ogni familiare (di cui all'art. 433 c.c.) a cui è esteso il beneficio.

Il versamento dell'imposta sostitutiva avviene in un'unica soluzione entro la data fissata per il versamento del saldo delle imposte sui redditi per il tramite del modello F24.

Rientrano tra i redditi assoggettabili a imposta sostitutiva il reddito derivante da attività svolte all'estero, quello proveniente da attività di impresa esercitata all'estero mediante una stabile organizzazione, quello di lavoro dipendente prestato all'estero e, infine, quello scaturente da un immobile detenuto fuori dal territorio dello Stato, nonché gli interessi maturati sui conti correnti corrisposti al neo-residente da soggetti esteri e le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società estere.

Sono espressamente esclusi dal regime agevolato, per ragioni antielusive, le plusvalenze originate dalla cessione di partecipazioni qualificate detenute in società ed enti non residenti e realizzate dal neo-residente nel corso dei primi 5 periodi di imposta di fruizione del regime di favore.

E' consentito escludere dall'applicazione dell'imposta sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, tenendo presente che tale scelta coinvolge tutti i redditi prodotti in quel determinato Paese o territorio oggetto di esclusione.

Per effetto dell'opzione, il neo-residente e i familiari a cui è esteso il regime sono esonerati dall'obbligo di monitoraggio fiscale per le attività e gli investimenti esteri, dal pagamento dell'IVIE e dell'IVAFE, relativamente alle giurisdizioni comprese nell'opzione.

Inoltre, i destinatari dell'opzione per l'imposta sostitutiva sono esentati dall'imposta di successione e donazione per i beni e diritto esistenti all'estero.

Da ultimo, i soggetti interessati (contribuente principale e familiare a cui è esteso il regime opzionale) possono sempre revocare l'opzione prima della scadenza con le stesse modalità stabilite per l'esercizio della stessa e con efficacia dal periodo di imposta per il quale è stata formulata in dichiarazione, tenendo conto della circostanza che solamente gli effetti della revoca del contribuente principale si estendono anche nei confronti dei familiari a cui era stata estesa l'opzione indipendentemente dall'esercizio in via autonoma della revoca da parte dei familiari.

PROCEDURE

La procedura operativa per la fruizione degli incentivi è variabile in relazione alla tipologia di soggetto interessato.

Tuttavia, per i docenti e ricercatori e per gli impatriati il percorso da seguire è il medesimo.

Docenti e ricercatori e c.d. impatriati

Il soggetto interessato, se titolare di un reddito da lavoro dipendente, è tenuto a presentare una richiesta scritta all'attuale datore di lavoro, completa dei suoi dati identificativi, della data di rientro in Italia (e della data della prima assunzione in Italia, nel caso di assunzioni successive o di più rapporti di lavoro dipendente), del luogo di attuale residenza in Italia, della dichiarazione di possesso dei prerequisiti prescritti, dell'impegno a comunicare per tempo ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto, oltre che della dichiarazione di non beneficiare in contemporanea degli incentivi (ex art. 44 del D.L. n. 78/2010, Legge n. 238/2010, art. 16 del D.L. n. 145/2015 e art. 24-bis del T.U.I.R.).

A sua volta, il datore di lavoro attribuisce il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data di assunzione applicando le ritenute fiscali IRPEF sull'imponibile ridotto al 10% per i ricercatori e docenti (al 50% per gli impatriati). Le detrazioni fiscali sono computate sull'imponibile decurtato come sopra indicato. In mancanza di riconoscimento dell'incentivo da parte del datore di lavoro, il contribuente ne può godere autonomamente e direttamente in dichiarazione dei redditi (modello 730 o redditi PF).

Attenzione

I docenti, ricercatori e impatriati titolari di reddito di lavoro autonomo fruiscono del bonus a loro discrezione secondo due modalità alternative:

- ✓ direttamente in sede di dichiarazione dei redditi;
- ✓ in sede di applicazione della ritenuta d'acconto operata dai committenti sui compensi percepiti ai quali ha presentato apposita istanza scritta contenente i dati già visti per i titolari di reddito da lavoro dipendente, ad eccezione della data della prima assunzione in Italia, nel caso di assunzioni successive o di più rapporti di lavoro dipendente, e dell'impegno a comunicare per tempo ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto.

Nella seconda fattispecie, il committente opera la ritenuta d'acconto del 20% sull'imponibile IRPEF decurtato al 10% o al 50%, a seconda dei casi.

Neo-Residenti

Occorre esprimere, in questo caso, la scelta a favore del regime agevolato sui redditi prodotti all'estero in dichiarazione dei redditi, entro il termine di presentazione, con riferimento al periodo di imposta in cui il neo - residente ha trasferito la residenza in Italia o nella dichiarazione relativa al periodo seguente.

Se il contribuente ha presentato istanza di interpello preventivo, in dichiarazione dei redditi è tenuto a comunicare gli elementi informativi minimi.

In caso contrario, in dichiarazione occorre evidenziare gli elementi necessari per verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al regime quali lo status di non residente per almeno 9 periodi di imposta nel corso dei 10 periodi di imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione, la giurisdizione o le giurisdizioni in cui il contribuente ha avuto l'ultima residenza fiscale, gli eventuali Stati o territori stranieri per cui si opta per l'imposizione sostitutiva dell'IRPEF, oltre agli elementi contenuti nella check list presente in dichiarazione dei redditi.

L'opzione è esprimibile in dichiarazione dei redditi anche in caso di assenza di risposta dell'Agenzia delle entrate all'istanza di interpello regolarmente presentata.

Spetta al contribuente principale operare la scelta di estendere il regime opzionale ai familiari in dichiarazione dei redditi, riportando gli stessi dati già previsti per lui stesso.

A sua volta, il familiare è tenuto a formalizzare l'intenzione di fruire dell'estensione dell'opzione nella propria dichiarazione dei redditi.

Attenzione

Qualora, in sede di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, appuri la non ricorrenza dei presupposti applicativi, l'opzione già espressa si considera nulla con il conseguente recupero dell'imposta non versata e con l'irrogazione di sanzioni:

ESEMPIO

Una persona fisica di nazionalità bulgara, fiscalmente residente all'estero per 9 anni nel corso dei 10 anni precedenti quello in cui la scelta esprime la sua validità, acquista la residenza in Italia il 4 aprile 2018. Vorrebbe accedere per sé e il coniuge al regime di favore ex art. 1, co. 152-159, della Legge n. 232/2016, a partire dal periodo di imposta 2018, per i redditi prodotti all'estero (attività di impresa all'estero mediante una stabile organizzazione). Come deve comportarsi?

Il neo-residente, in possesso dei requisiti previsti, deve optare per il regime dell'imposta sostitutiva in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2019, con riferimento al periodo 2018, entro la scadenza finale di presentazione di tale dichiarazione, specificando tutti gli elementi informativi richiesti.

Analogamente il coniuge deve esprimere tale scelta nella sua dichiarazione dei redditi da presentare nel 2019, precisando tutti gli elementi informativi richiesti.

DA SAPERE

LAVORATORI ALL'ESTERO, FRONTALIERI E IMPATRIATI NEL MODELLO REDDITI 2018

di Paolo Parisi e Paola Mazza

I cittadini italiani che lavorano all'estero e non sono iscritti all'AIRE sono fiscalmente residenti in Italia e devono ogni anno presentare la dichiarazione e pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti. Nel caso si ometta di presentare la dichiarazione dei redditi o non si indichino i redditi prodotti all'estero, non spetta la detrazione delle imposte pagate nello Stato estero. Tra i redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati che devono essere dichiarati nella sezione I del quadro RC del modello Redditi 2018, vi sono, infatti, anche quelli percepiti da soggetti impiegati all'estero, quelli percepiti dai frontalieri, nonché quelli percepiti dagli impatriati.

I redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati vanno dichiarati nella sezione I del quadro RC del modello Redditi 2018 PF; tra questi vi sono anche quelli percepiti da soggetti impiegati all'estero, quelli percepiti dai frontalieri nonché quelli percepiti dagli impatriati.

QUADRO RC	RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2018)	
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC2				.00
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	RC3				.00
Casi particolari <input type="checkbox"/>	SCHEMI PER PRENDI DI RIBALZATO E WELFARE AZIENDALE (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)				
	RC4	Codice Somme tassazione ordinaria Somme imposta sostitutiva Eritrate imposta sostitutiva Benefiti Benefiti di tassazione ordinaria	Somme tassazione ordinaria Somme imposta sostitutiva Eritrate imposta sostitutiva Benefiti Benefiti di tassazione ordinaria	Somme tassazione ordinaria Somme imposta sostitutiva Eritrate imposta sostitutiva Benefiti Benefiti di tassazione ordinaria	Somme tassazione ordinaria Somme imposta sostitutiva Eritrate imposta sostitutiva Benefiti Benefiti di tassazione ordinaria
Soci coop. artigiane <input type="checkbox"/>	RC5	Quota esente frontalieri Quota esente dipendenti Compione d'Italia Quota esente pensioni (di cui L.S.U.)	Quota esente frontalieri Quota esente dipendenti Compione d'Italia Quota esente pensioni (di cui L.S.U.)	Quota esente frontalieri Quota esente dipendenti Compione d'Italia Quota esente pensioni (di cui L.S.U.)	Quota esente frontalieri Quota esente dipendenti Compione d'Italia Quota esente pensioni (di cui L.S.U.)
	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente	Pensioni	

Soggetti impiegati all'estero

Un soggetto impiegato all'estero che, nel corso del 2017, si trovi a pagare sulle retribuzioni ivi percepite nel corso del medesimo anno le locali imposte sui redditi, potrà richiedere la relativa detrazione in due diversi momenti, a seconda che alla data di presentazione del proprio modello Redditi 2018 si sia o meno verificata la definitività del predetto prelievo. Per le imposte corrisposte in via provvisoria o a titolo d'acconto, di conseguenza, la detrazione potrà essere operata soltanto nell'anno in cui il pagamento acquista carattere di definitività.

I lavoratori dipendenti (e gli altri soggetti ad essi assimilati ai sensi della vigente normativa) che, nel corso di un periodo d'imposta, abbiano percepito determinate tipologie di reddito, possono rivolgersi - secondo quanto previsto dall'art. 37, D.Lgs. n. 241/1997 - per l'adempimento dei rispettivi obblighi tributari al proprio datore di lavoro, qualora questi abbia fornito la disponibilità per l'assistenza fiscale dei propri dipendenti.

Calcolo delle imposte

Ai fini del calcolo relativo alle imposte pagate all'estero, le istruzioni ministeriali per la compilazione del modello Redditi prevedono che nel quadro CE (Crediti d'imposta), vadano indicati i redditi prodotti all'estero.

In particolare nella sezione I vanno riportati i dati relativi allo Stato estero di residenza o localizzazione della società estera controllata

Il reddito dei lavoratori dipendenti che:

- ✓ prestano il loro lavoro all'estero in via continuativa ed esclusiva;
- ✓ soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi;

viene determinato facendo riferimento alle retribuzioni **convenzionali** determinate ogni anno da un decreto del Ministro del Lavoro.

I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero, operano comunque le ritenute stabilite dall'art. 23, D.P.R. n. 600/1973.

Attenzione

Qualora non fossero applicabili le retribuzioni convenzionali (ad esempio per mancanza del settore economico di appartenenza), il lavoratore dipendente deve dichiarare il reddito prodotto all'estero.

Lavoratori frontalieri

È definito lavoratore frontaliere (o transfrontaliero) colui che, pur essendo residente in Italia, presta attività lavorativa all'estero. Sono quei soggetti che quotidianamente si recano in uno Stato estero confinante con l'Italia o in zone di frontiera per recarsi al lavoro e al termine della giornata lavorativa rientrano presso la loro residenza in Italia.

Poiché nel nostro ordinamento manca una nozione di lavoratore frontaliere, la prassi ministeriale ha elaborato la definizione, ponendo particolare attenzione al requisito dello spostamento quotidiano del lavoratore dall'Italia ad una zona di confine con rientro nel luogo di residenza. I redditi prodotti in zone di frontiera sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.

I lavoratori frontalieri non possono essere considerati fiscalmente a carico di altri soggetti; i redditi da essi percepiti devono essere tenuti in considerazione ai fini delle procedure di accesso alle prestazioni previdenziali e sociali.

Per i lavoratori frontalieri è prevista una franchigia al di sotto della quale vi è esclusione da imposizione; l'eccedenza concorre alla formazione del reddito complessivo secondo le ordinarie modalità di tassazione.

In riferimento al periodo di imposta 2017 la franchigia, come anticipato, è fissata nella misura di 7.500 euro.

Calcolo dell'imposta

Dalla circostanza per cui il reddito di lavoro dipendente prestato in zone di frontiera non concorre alla formazione del reddito complessivo fino al limite di 7.500 euro, deriva la conseguenza che - ai fini del calcolo dell'imposta - occorre riferirsi alle somme percepite, al netto della suddetta franchigia, e su tale importo si applicano le deduzioni e le detrazioni di imposta.

Attenzione

Nel caso in esame il reddito prodotto all'estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo e anche l'imposta estera subita va ridotta in misura corrispondente.

Impatriati

Nei confronti dei lavoratori dipendenti o autonomi che hanno stabilito la propria residenza in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2017 (riferito alla data di trasferimento) trova applicazione l'incentivo di cui al D.Lgs. n. 147/2015, in virtù del quale è possibile avere un abbattimento del reddito imponibile del 50%.

Se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori impatriati occorrerà verificare nelle annotazioni della Certificazione Unica 2018 la presenza del codice BD per gli impatriati e l'ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l'agevolazione è stata, eventualmente, già riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento.

Occorrerà compilare il quadro RC del modello Redditi.

Soggetti beneficiari

L'incentivo di cui al D.Lgs. n. 147/2015 trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti o autonomi che - in possesso di determinati requisiti - stabiliscono la propria residenza in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2016 (riferito alla data di trasferimento).

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Fatturazione elettronica: app gratuita

E' pronta l'App dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Fattura-e", per predisporre e trasmettere le fatture elettroniche in maniera rapida e sicura acquisendo in automatico, tramite QR-Code, le informazioni anagrafiche del cliente con partita IVA. E' disponibile sugli e.store con un video-tutorial sull'utilizzo.

Agenzia delle Entrate, comunicato 29 giugno 2018

Fattura elettronica carburanti al 1° gennaio 2019

È stata ufficializzato, con la pubblicazione in Gazzetta del D.L. n. 79/ 2018, il rinvio al 1° gennaio 2019, dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione che sono effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione.

Ai fini della deducibilità delle suddette spese scatta in ogni caso, dal 1° luglio, l'obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili: i soggetti esercenti di impianti di distribuzione di carburante possono usufruire di un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate, da utilizzare solamente in compensazione.

D.L. 28 giugno 2018, n. 79 (G.U. 28 giugno 2018, n. 148)

Dichiarazioni IVA 2018: comunicazioni anomalia

Al fine di promuovere l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle Entrate invierà ai contribuenti apposite comunicazioni per segnalare l'omessa presentazione della dichiarazione IVA in relazione al periodo d'imposta 2017, ovvero la presentazione del modello dichiarativo con il solo quadro VA compilato.

Agenzia delle Entrate, provv. 27 giugno 2018, n. 129515

Mod. F24 anche per imposte e tasse ipotecarie

A decorrere dal 1° luglio 2018 il modello F24 può essere utilizzato, a seguito di notifica di avvisi di liquidazione, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni, correlati all'esecuzione di operazioni inerenti al servizio ipotecario, prodotti successivamente alla stessa data, per il pagamento dell'imposta ipotecaria, dell'imposta di bollo, delle tasse ipotecarie, delle sanzioni amministrative tributarie e delle spese di notifica. Resta esclusa la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti dai versamenti eccedenti in relazione a tali somme.

Agenzia delle Entrate, provv. 26 giugno 2018, n. 127680

Mod. 730/2018 con esito a rimborso: controlli

L'Agenzia delle Entrate ha definito i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per l'effettuazione dei controlli dei modelli 730/2018 con esito a rimborso. In particolare, si fa riferimento ai modelli dichiarativi che sono stati oggetto di modifiche da parte dei contribuenti rispetto alla dichiarazione precompilata, che hanno interessato la determinazione del reddito ovvero la quantificazione dell'imposta.
Agenzia delle Entrate, provv. 25 giugno 2018, n. 127084

Aliquota IVA normale al 15% in via permanente

L'aliquota normale IVA non può essere inferiore al 15%. Lo stabilisce la direttiva UE n. 2018/912, che rende permanente l'aliquota normale, finora mantenuta a titolo provvisorio da quando, nel 1993, le norme in materia di IVA per il mercato unico dell'UE sono state applicate per la prima volta.
Consiglio UE, Direttiva 22 giugno 2018, n. 2018/912 (GUUE 27 giugno 2018, L162)

LAVORO

Nuove verifiche per DURC e agevolazioni

Nuove procedure di verifica in materia di regolarità e agevolazioni contributive sono disponibili sul portale INPS a partire dal 1° luglio. Le indicazioni fornite riguardano le procedure VERA, DPA nonché la Banca dati appalti che permette al committente di controllare la correttezza degli adempimenti contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati.
CNDCEC, comunicato 26 giugno 2018

Tirocini e alternanza scuola-lavoro: sicurezza

Il Ministero del Lavoro interviene a chiarire definitivamente i contorni dell'obbligo di adeguamento alla disciplina vigente in materia di sicurezza del lavoro in caso di instaurazione di percorsi di tirocinio o alternanza scuola-lavoro. In particolare, anche i soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti, restano pienamente soggetti a tali obblighi.
Min. Lavoro, interpello 25 giugno 2018, n. 4

IMPRESA

Cancellazione STP con procedura disciplinare

Un iscritto all'albo interessato da procedimento disciplinare aperto ma non concluso può richiedere la cancellazione di una STP dalla sezione speciale dell'Albo. La richiesta di cancellazione è presentata dal legale rappresentante della società, ferma restando la disciplina prevista per la liquidazione e la cancellazione dal registro delle imprese per il tipo societario specificamente adottato per l'esercizio dell'attività professionale.
CNDCEC, Pronto ordini 22 giugno 2018, n. 63

Sport bonus: domande fino al 21 luglio

Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, il modulo per la richiesta dello sport bonus, il beneficio relativo alle erogazioni destinate a finanziare la ristrutturazione degli impianti pubblici (anche in concessione) istituito dalla legge di Bilancio 2018. Le domande per accedere alla prima tranche possono essere presentate fino al 21 luglio 2018. La seconda finestra invece potrà aprirsi dal 20 agosto 2018.

Presidenza C.d.M., sito internet

Bonus formazione 4.0: decreto attuativo

Definiti, con decreto, i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta, istituito dalla legge di Bilancio 2018, per le spese di formazione 4.0. Il bonus può essere riconosciuto, fino ad un importo massimo di 300.000 euro, nella misura massima del 40% del costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili. Sono agevolabili le attività di formazione relative ai settori dell'informatica, delle tecnologie di produzione, della vendita e del marketing.
Min. Sviluppo economico, decreto 4 maggio 2018 (G.U. 22 giugno 2018, n. 143)

AGENDA

Scadenze dal 5 al 19 luglio 2018

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	LUGLIO 2018	
lunedì 9	730 precompilato presentato al sostituto d'imposta	
	Assistenza fiscale dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730	
	Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta: consegna Mod. 730	
	Assistenza fiscale diretta: consegna Mod. 730 - 730/1	
	Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati	
domenica 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita	
lunedì 16	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2018 ed IRAP 2018 per soggetti titolari di partita IVA	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	
	Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	

	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	
mercoledì 18	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento tardivo versamento acconto IMU/TASI/TARI 2018	